

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 341, di conversione del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, recante “Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse”;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”, ed il particolare l’articolo 42;

VISTO il decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, recante “Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, a norma dell’articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 2015 con il quale il con. Carlo Schilardi è stato prorogato fino al 31 dicembre 2015 nell’incarico di commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al *Titolo VIII* della legge n. 219 del 1981;

VISTA la relazione del 10 dicembre 2015, con la quale il commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, dà conto dell’attività svolta e da cui si evince che, nell’anno 2015, gli adempimenti portati a compimento, previsti dal richiamato *Titolo VIII*, hanno consentito all’amministrazione dello Stato di registrare benefici economici per un valore di euro 10.421.859, di cui euro 5.293.556 derivati dal recupero dei crediti attraverso l’attività di recupero e euro 5.128.303 come conseguenza del favorevole esito di giudizi ordinari;

CONSIDERATO il permanere della necessità di assicurare il proseguimento del lavoro intrapreso al fine di pervenire a risultati sempre più significativi ed evitare pesanti ricadute economiche per l’erario, che deriverebbero da una ripresa del gravoso contenzioso e dei pignoramenti finora faticosamente arginati;

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

PRESO ATTO degli apprezzamenti formulati nel tempo dai tribunali locali e, in particolare, dall'Avvocatura distrettuale di Napoli, in ordine alla complessità e all'ampiezza delle valutazioni che il commissario ha effettuato per tentare di addivenire ad un componimento di contrapposti interessi economici, sottolineando l'efficacia del costante monitoraggio del contenzioso operato con effetti positivi, e dando atto, altresì, della funzione proficua di coordinamento svolta dal dott. Schilardi, per la più efficiente difesa delle ragioni delle amministrazioni convenute;

VISTI l'articolo 23-ter, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'articolo 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con i quali si dispone che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, non può superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, fissato in euro 240.000 annui lordi;

VISTA la nota del 19 settembre 2014, con la quale il dott. Carlo Schilardi ha fatto presente che nessuna indennità di carica può essergli attribuita per lo svolgimento della sua attività di commissario straordinario, essendo il suo trattamento economico, a carico della finanza pubblica, prossimo al massimo di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla conferma del cons. Carlo Schilardi quale commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ristrutturazione di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche per l'anno 2016;

VISTA la nota n. 2703 del 12 febbraio 2016, con la quale il Presidente del consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa ha comunicato che, nella seduta del 12 febbraio 2016, il cons. Carlo Schilardi è stato autorizzato a proseguire nell'incarico di commissario straordinario per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Claudio De Vincenti, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri,

di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze

DECRETA:

Art. 1

1. Il dott. Carlo Schilardi, consigliere di Stato, è confermato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse al programma di ristrutturazione di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2

1. Al dott. Carlo Schilardi, per lo svolgimento delle attività di commissario straordinario connesse al programma di ristrutturazione di cui al *Titolo VIII* della legge 14 maggio 1981, n. 219, non spetta alcun compenso, se non, esclusivamente, il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e debitamente documentate, connesse all'espletamento della funzione di commissario straordinario, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e, comunque, per un importo non superiore ad euro 10.000,00 annui.

2. Gli oneri derivanti dal presente decreto graveranno sui fondi disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.

Il presente decreto sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE